

*Regolamento concernente l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni d'ufficio.*

ART 1. L'uso del mezzo proprio deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e può avvenire solo per ragioni di maggiore economicità e/o efficienza rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici.

ART 2. L'uso del veicolo di proprietà privata (autoveicolo, motoveicolo, bicicletta) per ragioni di servizio da parte del singolo dipendente è consentito esclusivamente qualora ricorra almeno una delle circostanze di seguito elencate:

- a) trattasi di missione in località non servita da mezzi pubblici;
- b) la località è raggiungibile con i mezzi pubblici ma ciò risulta disagiata o antieconomico e, in particolare, l'orario dei servizi pubblici di linea non è tale da consentire l'efficiente e l'efficace svolgimento delle attività di servizio, considerate anche le complessive incombenze e mansioni di competenza dell'interessato;
- c) missioni da svolgersi in orari, modalità e località per le quali risulti ragionevole e conveniente autorizzare il dipendente a recarsi direttamente dal proprio domicilio senza dover passare dalla sede dell'Ente o per le quali risulti ragionevole e conveniente autorizzare il dipendente a recarsi direttamente al proprio domicilio al termine della missione, senza dover tornare presso la sede dell'ente;
- d) maggiore economicità rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici.

ART 3. Per la procedura di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, si osservano le seguenti disposizioni:

- a) Le richieste per l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio devono essere presentate per iscritto dal dipendente al Direttore (o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di richiesta dal parte del Direttore), almeno un giorno prima di quello in cui il servizio deve essere effettuato;
- b) Nel caso di necessità di utilizzo del mezzo proprio da parte del Direttore, per gli effetti dell'autorizzazione è sufficiente la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART 4. Il dipendente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio (autovettura o motoveicolo) ha diritto esclusivamente ad un indennizzo corrispondente alla somma che avrebbe speso se fosse ricorso ai trasporti pubblici o alla somma dei costi effettivamente sostenuti nei casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.

ART 5. L'Ente assicura, con apposite polizze, i danni comunque cagionati ai veicoli di proprietà privata, nei casi di uso autorizzato degli stessi, ad opera dei dipendenti, salvi i casi di dolo.